



CIRCOLARE INFORMATIVA 9/95

Milano, 26 giugno 1995

OGGETTO: Comunicazione della Banca d'Italia in tema di raccolta del risparmio dei soggetti non bancari.

Il Segretario Generale
Prof. *[Signature]* Carletta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FIRST CHEMICAL FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR

GENERALE FACTOR
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI
I.F.I.S. FACTORING
IFTITALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING

MEDIOLANUM FACTOR
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. BERNESCHI
DOTT. DE NICOLAIS
DOTT. FERRONI
DOTT. VINCENTI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. CECI
SIG. PERETTO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DIREZIONE GENERALE
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGGIO
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. DEI POLI
DOTT. BURCHI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. VERONESI
DIREZIONE GENERALE
AVV. SCIUONE
SIG. ADINOLFI
DOTT. FIORIO
DOTT. MONZA
RAG. FORNASERO
SIG. TANSINI
DOTT. SACCHI
DOTT. ZENONI
RAG. VENTURINI
RAG. LODI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SIG. DINI
DOTT. MALERBA
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159


Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

BANCA D'ITALIA

gd

FILIALE DI MILANO
UFFICIO AFFARI GENERALI
DI VIGILANZA



N. 32540 del 15.6.95
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Spett.le

Rifer. a nota n.

del

ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 Milano

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto:

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari.

Con la circolare del 2 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 dicembre 1994, la Banca d'Italia ha emanato le istruzioni di vigilanza in tema di raccolta di risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In relazione ai quesiti pervenuti a questo Istituto, si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito a taluni aspetti della disciplina.

1. Disciplina transitoria

Le disposizioni emanate prevedono che "le società cooperative finanziarie, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono - entro il 31 dicembre 1997 - dismettere progressivamente le operazioni in essere, astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti di deposito".

Si precisa che per "nuovi rapporti di deposito" vanno intese le operazioni di raccolta nei confronti di soci iscritti nel relativo libro successivamente alla data di entrata in vigore delle istruzioni in questione, ovvero l'acquisizione di fondi da "vecchi" soci che non avevano in essere alcun deposito presso la cooperativa precedentemente alla menzionata data.

I rapporti di deposito già in essere con "vecchi" soci

possono ovviamente essere movimentati, e quindi anche avere temporanei incrementi, purché in un'ottica di graduale dismissione da completare entro il 31 dicembre 1997. A tal fine, i responsabili aziendali dovranno individuare (ad esempio, in "piani di rientro") e concretamente adottare tutte le necessarie misure volte a consentire alle cooperative di allinearsi in tempo utile al dettato normativo.

Si fa presente, inoltre, che la disciplina transitoria si applica anche alle società cooperative finanziarie che hanno già inviato a questo Istituto l'istanza per la trasformazione in banche di credito cooperativo.

2. Obblighi di trasparenza

Si precisa che per quanto attiene alla raccolta di risparmio presso soci, gli obblighi di trasparenza sono riferiti esclusivamente alle società cooperative con non meno di 50 soci. Nessun adempimento è richiesto, quindi, alle società cooperative con meno di 50 soci, alle società di persone ed alle altre società per le operazioni della specie effettuate con soci "consapevoli" (che detengano cioè una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale).

Per ciò che concerne la raccolta di risparmio tra il pubblico, gli adempimenti in punto di trasparenza (che si sostanziano esclusivamente in obblighi di pubblicità) riguardano tutti i soggetti che acquisiscono fondi direttamente presso il pubblico mediante obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento. Nel caso in cui una società collochi tali titoli di debito esclusivamente "a fermo" ovvero presso una cerchia predeterminata di soggetti, essa non è, ovviamente, tenuta alla predisposizione dei fogli informativi analitici.

I soggetti che al momento dell'entrata in vigore delle istruzioni di vigilanza già effettuavano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci possono adeguarsi alle disposizioni introdotte in materia di trasparenza entro il 31 dicembre 1997. Viceversa, i soggetti che, successivamente all'entrata in vigore delle istruzioni, abbiano avviato l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico devono fornire sin d'ora l'informativa ai risparmiatori prevista dalle disposizioni di questo Istituto.

3. Prestiti obbligazionari offerti ai soci

Si è posto il problema se prestiti obbligazionari emessi da s.p.a. o s.a.p.a. ed offerti in via esclusiva a soci con più del 2% del capitale debbano essere ricondotti alla disciplina della "raccolta presso soci" ovvero in quella della "raccolta di risparmio tra il pubblico".

Al riguardo, si precisa che la raccolta di risparmio me-

diante lo strumento obbligazionario, presso chiunque effettuata, e' in ogni caso soggetta al limite quantitativo del capitale sociale di cui all'art. 2410 c.c. ovvero del capitale e delle riserve nei casi previsti dalle istruzioni in questione.

4. Raccolta a vista

Nelle istruzioni viene preclusa ai soggetti non bancari la "raccolta a vista", definita come raccolta che puo' essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore.

La disposizione non consente al socio depositante di esigere "a vista" tutto o parte dell'ammontare depositato; tuttavia, la societa' - qualora ne abbia la disponibilita' - puo', di volta in volta, rimborsare i propri depositanti anche prima del termine suddetto.

5. Gruppi di cooperative

Le disposizioni prevedono che la raccolta nell'ambito del "gruppo di cooperative" (costituito da piu' soggetti di natura cooperativa che partecipano congiuntamente al capitale di una societa' esercente attivita' finanziaria) e' libera purché i finanziamenti effettuati dalla societa' finanziaria partecipata siano rivolti in via esclusiva alle cooperative partecipanti.

Si precisa che i finanziamenti della societa' "a valle" possono essere rivolti anche alle societa' da questa controllate nonche' alle societa' controllate dalle cooperative partecipanti alla societa' medesima.

Si inviano distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(A. 10124)

Mc